



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 9 alle Direttive sull'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (DAF)

Valido dal 1° gennaio 2017

318.101.9 i DAF

01.17

Premessa al supplemento 9, valido dal 1° gennaio 2017

Il presente supplemento apporta alcune precisazioni e modifiche e aggiorna la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenze secondo la [lista \[selezione\] dell'UFAS](#) fino al n° 53 compreso). Le modifiche sono contrassegnate dall'annotazione 1/17.

Abbreviazioni

Ordinanza E-VERA Ordinanza del 17 agosto 2016 concernente il sistema d'informazione E-VERA ([RS 235.22](#))

- 2005 1/17 Sulla base dei dati del sistema d'informazione E-VERA (v. [art. 7 cpv. 3 lett. e Ordinanza E-VERA](#)) la Cassa di compensazione decide autonomamente se il richiedente non è domiciliato né in Svizzera, né in uno Stato membro dell'UE (v. [art. 153a cpv. 2 LAVS](#)) o dell'AELS (N. 2003). Il fatto di non essere iscritto nel registro degli Svizzeri all'estero¹ non costituisce un criterio decisivo¹.
- 4006 L'assicurato è tenuto a pagare i contributi dal giorno in cui inizia l'assicurazione facoltativa. Le persone il cui coniuge esercitante un'attività lucrativa è assicurato sono soggette all'obbligo di contribuzione non appena anch'esse esercitano un'attività lucrativa oppure a partire dall'inizio dell'anno per cui il coniuge ha versato meno del doppio del contributo minimo. La stessa regola si applica ai partner registrati.
- 4014 1/17 Sono considerati senza attività lucrativa:
- gli assicurati che non esercitano nessun'attività ai sensi della LAVS;
 - gli assicurati che sul reddito da lavoro devono versare durante un anno civile contributi inferiori al contributo minimo (v. Allegato 2);
 - a seconda delle circostanze, gli assicurati la cui attività lucrativa non è durevolmente esercitata a tempo pieno (cfr. N. 4015 segg.);
 - gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa;
 - i membri di ordini religiosi e di congregazioni, se non sono al servizio di un terzo che versa a questi religiosi, al convento o alla casa madre un'indennità in contanti o in natura;
 - i detenuti e gli internati.
- 4064 1/17 Il tasso degli interessi di mora e compensativi ammonta al 5 per cento per ogni anno contributivo. Non vengono riscossi interessi sugli interessi.
- 4067 1/17 soppresso

¹ 25 maggio 1984 RCC 1984 p. 566 DTF 110 V 65

4072 Ad esempio, il 25 giugno 2017 la Cassa di compensazione
1/17 fissa mediante decisione i contributi dovuti da un assicurato
per l'anno contributivo 2016. Dopo aver esaurito tutti i rimedi
giuridici, la decisione passa in giudicato l'11 novembre 2019.
I contributi sono versati il 30 novembre 2019 sul conto della
Cassa di compensazione. Sul credito contributivo vanno ri-
scossi interessi di mora dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre
2019.

7a parte: Allegati

1. Testi legislativi²

1/17

- Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS; [RS 831.10](#))
- Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; [RS 831.101](#))
- Ordinanza del 26 maggio 1961 concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF; [RS 831.111](#))
- Ordinanza 11 del 24 settembre 2010 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG ([RS 831.108](#))
- Ordinanza del 17 agosto 2016 concernente il sistema d'informazione E-VERA (Ordinanza E-VERA; [RS 235.22](#))
- Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; [RS 831.20](#))
- Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; [RS 831.201](#))
- Ordinanza del 9 dicembre 1985 sulle infermità congenite (OIC; [RS 831.232.21](#))
- Ordinanza del 29 novembre 1976 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI; [RS 831.232.51](#))
- Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; [RS 830.1](#))
- Ordinanza del 19 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA; [RS 830.11](#))
- Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; [RS 173.110](#))
- Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; [RS 173.32](#))

² I testi di legge possono essere ordinati presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna, www.bbl.admin.ch/bbl/it/home/dienstleistungen/publikationen-bestellen.html. Possono anche essere consultati sul sito Internet <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/raccolta-sistematica.html>.

3. Rinvio alle tabelle dei contributi

1/12

Le tabelle dei contributi per l'assicurazione facoltativa figurano in un [opuscolo](#) separato (numero d'ordinazione 318.101.1).